



COMUNE DI SALISANO

Provincia di RIETI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 27 data: 30.11.2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addi trenta del mese di novembre alle ore 16.30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

All'appello risultano:

1 - PETROCCHI GISELLA	P	
2 - D'ATTILIA MARCELLO	P	
3 - TOMASSETTI PAOLA	P	
4 - CERA VALERIO	P	
5 - BYRNE ELIA ANTOINE	A	
6 - CERRETI CLAUDIO	P	
7 - LUGARI RICCARDO	A	
8 - FERRARO VERONICA	A	
9 - RANIERI CRISTIANO	P	
10 - TIBALDESCHI GIUSEPPE	A	
11 - CACCIAMANI ANDREA	P	

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Antonelli, che verbalizza.

Il Sindaco, in qualità di Presidente constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2024

Vista la propria competenza ex art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Constatato che non ci sono interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta:

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

7

Votanti: n. 7

Favorevoli: n. 7

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

In continuazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa in forma palese e per alzata di mano e nel seguente esito:

7

Votanti: n. 7

Favorevoli: n. 7

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Proposta n. 86 del 27.11.2023

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2024

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»

Preso Atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all' IMU;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che

- **l'articolo 6-ter** introdotto in sede di conversione del **Decreto Legge n. 132/2023**, prevede nel dettaglio che:

"In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."

- pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce della norma a regime, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 nella quale si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che secondo le tempistiche di bilancio disciplinate dall'151 del TUEL, ribadite nel panorama normativo nazionale dal D.M. 25/07/2023, la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 è fissata al 31.12.2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 adottata in data 17/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2024-2026 - tariffe ed aliquote dei tributi comunali anno 2024" con la quale si propone di confermare per l'anno 2024 le medesime aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2023;

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le medesime aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 30.05.2023 "Conferma aliquote e detrazioni di imposta IMU ANNO 2023";

Atteso che, per effetto della conferma di cui sopra, le aliquote previste per l'anno 2024 risultano essere quelle indicate nella sottostante tabella:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Aliquota pari al 6,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota pari al 0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Aliquota pari al 0,0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	Aliquota pari al 10,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	Aliquota pari al 10,6 per mille
Aree fabbricabili	Aliquota pari al 10,6 per mille

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri dei responsabili dei servizi;

Visto il regolamento Comunale sull'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di confermare**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, per l'anno 2024 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 30.05.2023 "Conferma aliquote e detrazioni di imposta IMU ANNO 2023", come sotto riportato:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Aliquota pari al 6,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota pari al 0,0 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Aliquota pari al 0,0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	Aliquota pari al 10,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	Aliquota pari al 10,6 per mille
Aree fabbricabili	Aliquota pari al 10,6 per mille

- 2) **Di dare atto** che il comma 749 dell'art. 1 della L.160/2019 fissa in euro 200,00 la detrazione, da applicare fino a concorrenza del suo ammontare, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 4) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 30/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 5) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2024

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Salisano, lì 30.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.toGeom. RONCARA' Luciano

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole .

Salisano, lì 30.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa FRASCETTI Eleonora

Delibera di C.C. n. 27 del 30.11.2023

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to PETROCCHI GISELLA
GIUSEPPINA

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONELLI

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.12.2023 al 21.12.2023 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 06.12.2023

Il Messo Comunale
F.to **Simonetta Roncarà**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.11.2023) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì 06.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONELLI

GIUSEPPINA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 06.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE